

gli effetti della prevenzione degli infortuni ai sensi anche della legge n. 55/90;

q) redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs 494/96;

r) **gestire i servizi previsti nel Capitolato di appalto dei servizi cimiteriali.**

Art. 5 Durata del contratto.

Il **presente contratto ha la durata di anni 15 (quindici) ed è rinnovabile previa rinegoziazione per un uguale periodo su esplicita volontà delle parti. Qualora alla naturale scadenza la Società non abbia incassato le somme corrispondenti alle opere realizzate nell'ambito del presente contratto, alla Società stessa verrà versata la relativa differenza da parte dell'Amministrazione Comunale, con pagamenti trimestrali avvalendosi esclusivamente dei rientri da questa conseguiti nella vendita o concessione delle suddette opere.**

Il **mancato rinnovo del contratto non dà luogo a nessun onere aggiuntivo per le parti.**

Art. 6 Corrispettivo.


Spetta alla Società, quale corrispettivo per le sue prestazioni, tutte così come descritte nel presente atto, una quota pari al 97% (novantasette per cento) degli importi derivanti dalla concessione delle opere precisate nel piano di cui all'art. 3, dalle tariffe per i servizi cimiteriali, secondo le tariffe di cui all'art. 21.

IL SEGRETARIO GENERALE



[Handwritten signature]

L'IMPRESA



La suindicata percentuale per i manufatti (tombe, loculi, etc.) è da intendersi comprensiva di qualsiasi onere, esclusa IVA.

La quota pari al 3% (tre per cento) delle somme derivanti dalle concessioni e/o tariffe di cui al primo capoverso spetterà al Comune.

La Società avrà diritto a provvedere, in nome e per conto del Comune, alla preconcessione o concessione diretta delle sopracitate disponibilità dei loculi, ossari, colombari, posti a terra, sepolcreti, tombe di famiglia, ecc. dal momento della firma fino al termine della durata del presente contratto.

Tutti gli oneri necessari alla ricerca degli acquirenti, alla compilazione del contratto di concessione, e all'incasso del prezzo saranno a carico della Società. I moduli di contratto, dopo la compilazione, dovranno essere immediatamente consegnati al Comune, invitando l'acquirente a presentarsi direttamente ad esso per la stipula.

Il Comune incasserà le somme e trasferirà mensilmente le percentuali di queste di spettanza della Società.

Le concessioni avranno luogo ai prezzi di cui al successivo art. 21.

Le modalità di compenso delle eventuali varianti suppletive che comportino maggiori prestazioni e spese di esecuzione saranno determinate dall'Amministrazione Comunale in accordo

IL SEGRETARIO GENERALE



L. DIRIGENTE

L. IMPRESA

con la Società e dovranno costituire oggetto di esplicita accettazione da parte della Società stessa, anche secondo quanto previsto al successivo art. 15.

Art. 7 Assistenza alle procedure di gara.

La Società si impegna ad eseguire le attività di assistenza e consulenza per l'espletamento delle gare intese alla scelta degli appaltatori che eseguiranno le opere.

Allo scopo la Società predisporrà tutta la modulistica occorrente e, in particolare, bandi, lettere d'invito, schemi di contratto, bozze di corrispondenza con le imprese concorrenti e aggiudicatarie, nonché appronterà d'intesa con gli Uffici comunali gli schemi degli atti deliberativi nei quali tali procedure si articoleranno e quant'altro occorra dal punto di vista tecnico-giuridico-amministrativo, eccezion fatta per le attività di difesa in sede giurisdizionale.

Tra le suddette attività rientra la specifica consulenza al Comune sulle procedure da adottare e sulle modalità concrete da eseguire per dar loro regolare attuazione.

Art. 8 Divieto di partecipazione agli appalti.

La Società titolare del presente contratto non potrà partecipare agli appalti relativi ai lavori progettati nonché agli eventuali subappalti o cottimi.

Ai medesimi appalti, subappalti o cottimi non potranno altresì partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati alla Società titolare del presente contratto.

SECRETARIO GENERALE



L'IMPRESA

L'IMPRESA